



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

TECNICO

ORDINANZA N. 10 del 13-03-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA "CORONA VIRUS" (COVID-19). Misure preventive temporanee relative ai servizi comunali

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020"

Dato atto che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"...di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"* e

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Ritenuto:

- indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.Lgs. 2 marzo 2020, n. 9 ai fini della tutela della salute pubblica,
- di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Sarcedo
- di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamenti di tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive,
- di ribadire che l'erogazione dei servizi comunali di sportello avvengano unicamente previo appuntamento, al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi e favorendo l'erogazione dei servizi secondo modalità digitali e telefoniche.

Verificata la possibilità di procedere ai sensi dell'art.32 della Legge 833/1978 ed emettere specifici provvedimenti locali a tutela della salute pubblica.

Richiamato l'art.50 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Richiamata la precedente ordinanza n.9 del 12/03/2020 che la presente integra e sostituisce

ORDINA

fino al 03/04/2020 (compreso) – data di efficacia del DPCM 08/03/2020, salvo eventuali proroghe e/o correzioni:

1. **il divieto di accesso ed utilizzo di tutte le aree verdi comunali e di uso pubblico**, recintate e non, le aree attrezzate, le piastre sportive comunque denominate
2. **la chiusura dei cimiteri in tutte le giornate**. Ai cimiteri potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura ed ai congiunti del defunto di cui è disposta la sepoltura ed ai religiosi al seguito; le ditte per la manutenzione, la sicurezza ed il presidio. Resta fermo l'obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM 08/03/2020
3. **l'erogazione dei servizi di sportello comunale unicamente previo appuntamento**
4. ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande fatta da attività commerciale od artigianale **potrà essere svolta esclusivamente con la consegna a domicilio del consumatore** nel rispetto delle norme igienico – sanitarie. Non è ammesso l'asporto (ritiro presso il punto vendita) od il consumo sul posto.

INVITA

- ⇒ ad accedere all'ECO centro (Centro di Raccolta Differenziata) attraverso accessi contingentati e nel rispetto delle note disposizioni impartite dalle Autorità con divieto di ogni forma di assembramento e mantenimento di distanze interpersonali di almeno un metro

- ⇒ ad accedere al Municipio ed alle sedi degli uffici comunali solo previo appuntamento telefonico e per motivi di particolare urgenza o necessità al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi e favorendo l'erogazione dei servizi secondo modalità digitali e telefoniche

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni disposizioni dalla Legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

La trasmissione dell'ordinanza a:
Prefettura di Vicenza – protocollo.prefvi@pec.interno.it
Stazione dei Carabinieri di Breganze – tv24044@pec.carabinieri.it;
Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino – plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
Provincia di Vicenza – Servizio di Protezione Civile - provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e diffusa tramite i mezzi di comunicazione e di stampa.

Documento sottoscritto con firma digitale da Luca Cortese, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2009 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma di firma digitale).

F.to CORTESE LUCA